



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA FAIPÒ"

Viale Europa 2 - 20060 GESSATE (MI)

<http://www.icgessate.edu.it> - e-mail: miic8a6001@istruzione.it

Cod. Ministeriale MIIC8A6001 - Cod. fiscale 91546530154

Segreteria Istituto: tel. 02.95781004 - fax 02.95383215

Infanzia Gessate: tel./fax 02.95380380 - Primaria Gessate: tel. 02.95784299 - fax

02.95383215 - Secondaria Gessate: tel./fax 0295384467

Infanzia Cambiagio: tel./fax 02.95067203 - Primaria Cambiagio: tel./fax 02.95308684 -

Secondaria Cambiagio: tel./fax 02.95308683



**A tutto il Personale Scolastico
dell'IC Alda Faipò di Gessate
Alla DSGA
Al Sito web**

OGGETTO: Modalità di fruizione dei Permessi per l'assistenza dei congiunti, di cui all'art. 33, L. 104/1992

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 33, comma 3 della L.104/1992

VISTO l'articolo 15, comma 6, del CCNL 2007, confermato dal Contratto 2016/18, per il personale docente.

VISTO l'art. 32, comma 1, del CCNL Istruzione e Ricerca del 19.04.2018, per il personale ATA.

VISTA la Circolare applicativa n. 45 dell'1.03.2011 dell'INPS, riferita alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, nella quale al punto 2.1 ha precisato *che "Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione"*.

VISTI gli Interpelli n. 1/2012 e 31/2010 con i quali il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla questione della programmazione dei permessi, ha riconosciuto al datore di lavoro la **facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992**, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un'effettiva assistenza.

VISTA la risposta dell'Aran SC_066_ Orientamenti Applicativi dell'1.08.2012 ad un apposito quesito ("Come possono essere fruiti i giorni di permesso art. 33, comma 3, legge 105/92?"), nella quale dopo aver richiamato la disciplina contrattuale - l'art. 15, comma 6. del Ccnl 29.11.2007-, chiarisce:

"In ogni caso la concessione di giornate di assenza ricade nelle scelte organizzative adottate dal dirigente della struttura con i poteri del privato datore di lavoro, di cui all'art.5, comma 2, del D.lgs. 165/2001".

Firmato digitalmente da REGINA CICCARELLI

In merito alla fruizione dei permessi per l'assistenza dei congiunti, di cui all'art. 33, L. 104/1992, la Circolare n. 13 del Dipartimento della funzione pubblica del 6 Dicembre 2010 avente per oggetto "Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità" prevede, all'ultimo paragrafo del comma 7, che i lavoratori beneficiari di cui all'art. 33 della Legge 104/1992, come richiesto dall'art. 24 della Legge 183/2010, **siano tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni /ore di assenza a tale titolo con congruo anticipo con riferimento all'arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza.**

Alla luce di quanto premesso, al fine di predisporre in anticipo una più organica e funzionale sostituzione del docente assente e, al contempo, evitare che, sistematicamente, le stesse classi e i medesimi alunni siano privati del docente titolare e dell'insegnamento disciplinare dovuto,

SI INVITA

il personale interessato a produrre pianificazioni mensili, di fruizione dei permessi per concordare preventivamente con l'Amministrazione le giornate/ore di permesso utilizzando l'apposito modello (allegato alla presente), rivedibili in dimostrate situazioni di urgenza, al fine di "evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione".

Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata. Si fa presente, inoltre, che il vigente **CCNL all'art. 15** prevede che tali permessi "... **devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti**". Pertanto il personale interessato dovrà comunicare la richiesta di modifica con congruo anticipo, almeno tre giorni prima, salvo casi di urgenza che il personale fruitore ha l'obbligo di documentare adeguatamente.

Al fine di evitare l'insorgere di **responsabilità di carattere disciplinare, penale e patrimoniale**, si ritiene ricordare al personale che beneficia delle disposizioni previste dalla legge 104/92 che, anche pur trattandosi di un diritto destinato e di cui può beneficiare, a richiesta, il lavoratore, **il destinatario effettivo è il familiare al quale deve essere garantita, in via esclusiva, l'assistenza.**

Si chiarisce, infine, che **nessun permesso è autorizzato senza sottoscrizione della richiesta da parte del Dirigente che approvi la fruizione dello stesso.**

IL DIRIGENTE SCOLATICO
Prof.ssa Regina Ciccarelli